

**D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, conv. con modificazioni dalla l. 17 aprile 2003, n. 82, "Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo"**

(doi: 10.7390/8971)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, maggio 2003

**Ente di afferenza:**

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

**Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24  
convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 82**

### **Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo**

(testo coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003)

---

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato [\[1\]](#).

Art. 1-bis [2].

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è sostituito dal seguente:

"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

Note

[1] Comma sostituito dalla legge di conversione.

[2] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

---

copyright 2003 by [Società editrice il Mulino](#)

---

[inizio pagina](#)